

## RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DEL CSM

*Il provvedimento contiene disposizioni destinate a incidere sul **sistema giustizia** nei suoi diversi aspetti, sia con **norme immediatamente precettive**, sia attraverso la successiva adozione di uno o più **decreti legislativi** da parte del Governo, **intervenendo sull'assetto ordinamentale, organizzativo e disciplinare della magistratura e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM)**.*

*Il testo giunto in Aula è il risultato dell'esame in Commissione Giustizia del disegno di legge del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (Governo Conte II) e degli **emendamenti** presentati successivamente **dal Governo Draghi**. A seguito della formazione del nuovo Governo, infatti, la Ministra della Giustizia, **Marta Cartabia**, ha istituito una **commissione ministeriale di studio** per elaborare proposte sulla riforma dell'ordinamento giudiziario del CSM, presieduta dal professor Massimo Luciani. All'esito dei lavori di tale commissione, il Governo ha presentato, il 14 marzo scorso, diverse proposte emendative volte a modificare il testo del disegno di legge dell'allora Ministro Bonafede.*

*In considerazione della portata delle modifiche proposte, la **Commissione Giustizia** della Camera ha svolto pertanto un **supplemento di attività istruttoria** attraverso lo svolgimento di ulteriori audizioni. Il testo è stato infine modificato anche durante **l'esame dell'Aula**.*

*Il [relatore Walter Verini \(PD\)](#) ha ricordato nella sua relazione che "in questo anno, questo Parlamento ha approvato le **riforme del processo penale, civile** e ora vede in dirittura d'arrivo questa **dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura ... tre riforme di sistema** che questo Paese non conosceva da decenni, almeno da quando la giustizia è stata il principale terreno di scontro politico in questo Paese: la guerra dei trent'anni, è stato detto ... A queste riforme aggiungerei anche **il recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza**, che offre maggiori garanzie, che cerca di frenare il grave fenomeno delle cosiddette gogne mediatiche, anche se nessuno - voglio ribadire anche questo - può pensare che una libera e corretta informazione, libera e corretta, non sia un diritto da tutelare. **Non sono riforme a favore di qualcuno o contro qualcuno**. La scommessa è quella di **un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali**, della **durata ragionevole dei processi**, delle **garanzie per gli indagati** e poi, eventualmente, **per gli imputati**, ma anche **per le vittime dei reati**, che spesso rimangono un po' troppo sullo sfondo nel dibattito pubblico. La scommessa è anche quella, con la riforma di cui discutiamo, di **aiutare la magistratura** a ritrovare quella credibilità e autorevolezza di cui essa stessa e il Paese hanno urgentemente bisogno."*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” [AC 2681 e abb.](#) – relatori **Walter Verini (PD)** per la II Commissione Giustizia e **Eugenio Saitta (M5S)** per la I Commissione Affari Costituzionali – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

Assegnato alla II Commissione Giustizia

[“L’impatto della riforma della giustizia sui quesiti referendari”](#) – **Nota di Stefano Ceccanti (PD)**

## **CAPO I - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA**

Il **Capo I** del disegno di legge, composto dagli **articoli da 1 a 6**, prevede una “delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura”.

### **OGGETTO E PROCEDIMENTO (ART. 1)**

L’articolo 1 del disegno di legge contiene la **delega al Governo** per la riforma ordinamentale della magistratura, definendo **l’oggetto della riforma** – che dovrà essere realizzato entro un anno dall’entrata in vigore della legge – e le **procedure** per l’esercizio della delega.

In particolare, la delega mira alla riforma dei **criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi**, alla revisione del **numero degli incarichi semidirettivi**, alla revisione dei criteri di **accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione**, del procedimento di approvazione delle **tabelle organizzative degli uffici giudicanti**, a razionalizzare il **funzionamento del consiglio giudiziario**, a modificare i presupposti per **l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza** e al riordino della **disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati** ordinari, amministrativi e contabili.

### **REVISIONE DELL’ASSETTO ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA (ART. 2)**

L’**articolo 2** del provvedimento presenta un triplice contenuto.

#### **Assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi**

Il **comma 1** detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli **incarichi direttivi e semidirettivi**.

Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle **procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi** (dalla **pubblicità** delle stesse, sul sito Intranet del CSM, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di **definizione dei procedimenti**, alle **audizioni** dei candidati) e interviene sulla valutazione delle **attitudini**, del **merito** e dell'**anzianità** dei candidati.

In particolare, si dovrà tenere conto delle **specifiche competenze richieste per l'incarico** al quale il candidato aspira, considerando le **esperienze fatte in posizione di fuori ruolo** solo **se idonee** a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di **parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini**, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del **genere meno rappresentato**, se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una **significativa sproporzione tra i generi**, e, infine, il **criterio dell'anzianità**.

Ulteriori principi sono dettati per la **conferma dei magistrati** che già svolgono le **funzioni direttive e semidirettive**. Il CSM dovrà tenere conto: delle **osservazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati**; dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio; dei pareri del Presidente del tribunale, quando si debba confermare il procuratore della Repubblica, e del Procuratore della Repubblica, quando la conferma riguarda il Presidente del Tribunale; dei provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato da confermare; di alcuni rapporti (scelti a campione) redatti dal magistrato da confermare ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati dell'ufficio.

Viene anche regolata l'ipotesi del magistrato che, titolare di incarico direttivo o semidirettivo, **non chiede alla scadenza** del quadriennio una **conferma nell'ufficio**. La delega al Governo prevede che il magistrato titolare di incarico direttivo o semidirettivo **non possa partecipare** a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico **prima di cinque anni** dall'assunzione delle funzioni. Inoltre che il CSM debba **negare la conferma nell'incarico direttivo** quando i provvedimenti organizzativi adottati dal magistrato nell'esercizio delle funzioni direttive siano **stati reiteratamente rigettati** dal Consiglio stesso per più di una volta nel corso del quadriennio.

Infine, il Governo è delegato a procedere ad una **complessiva rivisitazione degli incarichi** semidirettivi, al fine di **ridurne il numero**.

### **Tabelle organizzative degli uffici giudiziari**

Il **comma 2** detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di **approvazione delle tabelle organizzative** degli uffici giudiziari, disciplinando l'ampia documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al CSM e semplificando le successive fasi di approvazione, effettuata **ogni 4 anni** (in luogo degli attuali 3).

### **Conferimento delle funzioni di legittimità**

Il **comma 3** individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di **accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione** e di **sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione**. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo **10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito** (invece degli attuali 16). La delega **esclude** che il periodo di tempo trascorso dal magistrato in posizione di **furi**

**ruolo** possa essere considerato al fine del raggiungimento del requisito dei 10 anni di esercizio delle funzioni. Fermo il possesso dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni di legittimità, **in caso di parità** dovrà **prevalere** il candidato che abbia svolto per **almeno 4 anni le funzioni di giudice presso la Corte d'appello**.

Il Governo dovrà prevedere che la **valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità** dei candidati alle funzioni di legittimità venga effettuata sulla base di **parametri predefiniti** ai quali siano **connessi specifici punteggi**. In particolare, **per quanto attiene all'anzianità**, ad ogni **verifica di professionalità** dovrà corrispondere l'attribuzione di un punteggio. Inoltre, **specifica i parametri** dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la **capacità scientifica e di analisi delle norme** dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

Il Governo dovrà inoltre prevedere che il **parere della Commissione tecnica** abbia **“valore preminente”** e che dunque il CSM lo possa **disattendere** solo in base a **“eccezionali e comprovate ragioni”**.

Le attività esercitate in **periodi in fuori ruolo** potranno essere **valutate solo se** sono **assimilabili a quelle giudiziarie** o se comportano una **comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme**.

Infine, si delega il Governo a consentire il conferimento delle funzioni di legittimità, **in deroga** agli ordinari criteri di anzianità, **nel limite del 10%** dei posti vacanti, a magistrati che oltre ad avere titoli professionali e scientifici adeguati, abbiano **ottenuto dalla Commissione tecnica il giudizio di “ottimo”**.

## **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO E DELLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ (ART. 3)**

**L'articolo 3** contiene i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione del **funzionamento dei consigli giudiziari**.

In base alla delega:

- ✓ I **membri laici** dei consigli giudiziari – **avvocati e professori universitari** – partecipano a tutte le discussioni e assistono a tutte le deliberazioni, con la possibilità, per la componente degli **avvocati**, di esprimere un **voto unitario** in sede di deliberazione sulla **valutazione di professionalità dei magistrati**, nel caso in cui il consiglio dell'ordine abbia effettuato segnalazioni sui magistrati in verifica; nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, si deve richiedere una nuova determinazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati (comma 1, lett. a).
- ✓ ogni anno il CSM comunica ai Consigli dell'ordine degli avvocati **interessati l'elenco nominativo dei magistrati che dovranno essere sottoposti a verifica** (lett. b);
- ✓ il giudizio positivo deve essere articolato in più **specifiche valutazioni** (discreto, buono o ottimo) (lett. c);
- ✓ in sede di valutazione della laboriosità del magistrato si deve tenere conto del rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti ai fini di **riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti** (lett. d);

- ✓ anche i **magistrati esonerati** che non abbiano svolto attività giudiziaria dovranno produrre **documentazione idonea alla valutazione** (lett. e);
- ✓ non sono sottoposti a valutazione i **periodi di aspettativa del magistrato** per lo svolgimento di incarichi elettivi e di governo, a qualsiasi livello (lett. f);
- ✓ in sede di valutazione della capacità del magistrato il **Consiglio giudiziario dovrà**: acquisire informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi; acquisire a campione i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio (lett. g);
- ✓ in sede di attuazione della delega sulle valutazioni di professionalità (ma anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi direttivi, semidirettivi e delle funzioni di legittimità) il Governo deve prevedere **l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato** e raccordare tale disciplina con quella attuale del fascicolo personale del magistrato. Il fascicolo dovrà contenere, **per ogni annualità**, tra l'altro: 1) **dati statistici e documentazione sull'attività svolta** (inclusa l'attività cautelare); 2) dati sulla **tempestività nell'adozione dei provvedimenti**; 3) **eventuali anomalie** relative all'esito degli affari trattati nelle fasi successive (lett. h);
- il Governo, inoltre, **dovrà semplificare la procedura di valutazione di professionalità** con esito positivo, prevedendo: 1) che la **relazione del magistrato sul lavoro svolto** e su quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame, contenga esclusivamente i **dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta**, anche in sede di mediazione e conciliazione, **indispensabili alla valutazione di professionalità**, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal CSM; 2) che il **parere del Consiglio giudiziario** possa essere sinteticamente motivato quando adesivo rispetto alle conclusioni positive del rapporto del capo dell'ufficio giudiziario; 3) che il CSM possa esprimere il proprio giudizio positivo sulla valutazione di professionalità – dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi imposti dalla normativa vigente – con **provvedimento motivato per relazionem**, richiamando il parere del Consiglio giudiziario (lett. i);
- ✓ si interviene sul rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i **fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare** debbano comunque essere **oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera**, anche se l'illecito si colloca in un quadriennio anteriore a quello sul quale verte la valutazione (lett. c), n. 5);
- ✓ il Governo dovrà prevedere: 1) che ad un **giudizio “non positivo”**, seguito dopo un anno da una valutazione che evidenzia il perdurare di carenze, non faccia seguito necessariamente il giudizio “negativo” (come attualmente previsto), ma debbano essere comunque previsti **effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni**; 2) che ad un **giudizio “negativo”**, seguito dopo un biennio da un giudizio “non positivo” non faccia seguito necessariamente la dispensa dal servizio, ma debbano essere previsti **ulteriori effetti negativi in riferimento alla progressione economica e all'attribuzione delle funzioni**.

*Il quesito referendario sulla partecipazione dei membri laici alle deliberazioni dei consigli giudiziari (v. [sent. n. 59 del 2022](#) della Corte Costituzionale ) consente la valutazione dei magistrati anche ai componenti laici dell'avvocatura. “Esso non sarebbe superato dall'articolo 3 della riforma della giustizia – osserva **Stefano Ceccanti (PD)** – perché è una norma di delega e non di diretta applicazione”.*

## **RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'ACCESSO IN MAGISTRATURA (ART. 4)**

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina dell'**accesso in magistratura**, dettando principi e criteri direttivi volti ad **abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado**, così da **ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea** dell'aspirante magistrato e la sua **immissione in ruolo**. Il Governo è altresì delegato:

- ✓ a consentire lo svolgimento del **tirocinio formativo** presso gli uffici giudiziari anche ai **laureandi in giurisprudenza**, dopo il superamento dell'ultimo esame, nelle more della discussione della tesi di laurea;
- ✓ a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi **corsi di preparazione al concorso** destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR;
- ✓ a riformare tanto le **prove scritte** (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle **orali**, nell'ottica di una riduzione delle materie (comma 1, lett. e, d).

## **COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI (ART.5)**

L'**articolo 5**, detta principi e criteri direttivi per **riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili**.

In particolare, in sede di attuazione della delega, il Governo dovrà individuare tra i vari **incarichi extragiudiziari**, quelli che determinano **obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo** (lettera a) e quelli che invece possono essere **svolti** ponendosi **in aspettativa** (lettera b). Tra i primi dovranno essere inclusi, in ogni caso, gli incarichi di capo di gabinetto, di vice capo di gabinetto, di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro.

Dovrà inoltre essere dettata una specifica regolamentazione per gli **incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale**, tenendo conto della loro specificità (lettera l).

Il Governo dovrà disciplinare i presupposti per il collocamento dei magistrati (ordinari, amministrativi e contabili) in posizione di fuori ruolo, prevedendo che il **collocamento fuori ruolo** possa essere **consentito**:

- ✓ solo al magistrato che abbia effettivamente esercitato le **funzioni giudiziarie per 10 anni** (lettera f);

- ✓ solo al magistrato che non presti servizio in una **sede che presenta una rilevante scopertura di organico**. Spetterà agli organi di autogoverno definire i parametri per qualificare una scopertura rilevante (lettera f);
- ✓ solo al magistrato che, già rientrato da un fuori ruolo ultra quinquennale, sia rimasto **nel ruolo almeno 3 anni**. Il Governo dovrà disciplinare tassativamente le possibili deroghe a questa regola (lettera e);
- ✓ solo al magistrato che **non abbia** già raggiunto il **limite massimo di permanenza in posizione di fuori ruolo** (lettera g). In merito, il Governo dovrà individuare in 7 anni tale limite, consentendo la deroga fino a 10 anni per incarichi, tassativamente indicati, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali. Il limite massimo di durata del fuori ruolo non si dovrà applicare ai magistrati che siano membri di Governo, assumano cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate;
- ✓ solo quando per l'incarico che il magistrato andrà ad assumere risulti **necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche** o l'esperienza pratica maturata **nell'esercizio dell'attività giudiziaria** o una particolare **conoscenza dell'organizzazione giudiziaria**. Spetterà al Governo individuare tassativamente le ipotesi cui tale presupposto non si applica (lettera h);
- ✓ solo quando l'incarico che il magistrato andrà ad assumere corrisponda a un **interesse dell'amministrazione di appartenenza**. In merito, nell'esercizio della delega si dovranno valutare le possibili **ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato** individuando appositi criteri per indirizzare la decisione degli organi di autogoverno (lettera c). In particolare, la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza dovrà essere effettuata **sulla base di criteri oggettivi** che consentano di distinguere, **"in ordine di rilevanza"** (lettera d):
  - gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati;
  - gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali;
  - gli incarichi presso organi costituzionali e presso organi di rilievo costituzionale;
  - gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;
  - gli altri incarichi.
- ✓ Nell'esercizio della delega, inoltre, il Governo dovrà **ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati in posizione di fuori ruolo**, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico (lettera h).

È previsto, infine, uno specifico procedimento (comma 2 dell'articolo 5) per l'esercizio della delega per quanto concerne le **competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri** (per la magistratura amministrativa e contabile).

## COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI VIGENTI (ART. 6)

L'**articolo 6** contiene la **delega** per operare il coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

## CAPO II - MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il **Capo II** del disegno di legge, composto dagli **articoli dal 7 al 14**, novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Su alcuni temi non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore.

### UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (ART. 7)

L'**articolo 7** riscrive l'art. 115 del **regio decreto n. 12 del 1941**, relativo ai magistrati destinati all'**ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione**; nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, di 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere tali i magistrati (comma 1):

- ✓ aver conseguito almeno la **terza valutazione di professionalità**;
- ✓ avere **non meno di 8 anni di effettivo esercizio** delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado;
- ✓ avere una **capacità scientifica e di analisi** delle norme valutata dalla Commissione tecnica del CSM competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità

Si chiarisce, inoltre, che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado (comma 2).

La **metà dei componenti** dell'ufficio potranno essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo **svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità**, purché abbiano **conseguito** almeno la **quarta valutazione di professionalità** e abbiano **un'anzianità di servizio** nel predetto ufficio non inferiore a due anni (comma 3)

A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo (comma 4)

### ULTERIORI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ART. 8)

L'**articolo 8** introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, **regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**, in materia di **organizzazione degli uffici di giurisdizione**, di **incompatibilità di sede** per ragioni di parentela o coniugio e di **tramutamenti** ad altra sede o ufficio.

Nel dettaglio, si modifica il comma 1 dell'articolo *7-bis* del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le **tabelle degli uffici giudicanti** siano adottate per un **quadriennio** (attualmente sono, invece, triennali) (lettera a).

Si aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo *7-ter* del regio decreto, che detta i **criteri generali per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti**. La nuova

disposizione prevede che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi (lettera b)

Si modificano la **disciplina delle incompatibilità di sede** per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (lettere c e d). In particolare, in base alla lettera c), per l'ipotesi di **parentela tra un magistrato e un avvocato**, l'incompatibilità dovrà essere valutata alla luce dei concorrenti criteri già individuati dall'art. 18, che dovranno essere **"valutati unitariamente"**. La lettera d) prevede che, in caso di **parentela o affinità tra due magistrati**, l'incompatibilità non vada più valutata alla luce dei criteri dettati per i rapporti con l'avvocatura dall'art. 18, ma **vada esclusa** se la presenza dei due magistrati **non comporta modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisce nei rapporti tra uffici diversi** della medesima sede. Tale esclusione dovrà essere **comunicata anche al Consiglio dell'ordine degli avvocati** territorialmente competente.

Infine, viene modificato l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di **tramutamento ad altra sede o ufficio** (lettera e). Il disegno di legge detta una disciplina speciale relativa ai **trasferimenti dei magistrati** che esercitano le funzioni presso la **sede di prima assegnazione**, per i quali viene **subordinato il trasferimento** ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) **ad un periodo di permanenza triennale** (anziché quadriennale).

## **MODIFICHE IN MATERIA DI ASPETTATIVA PER INFERMITÀ (ART. 9)**

L'**articolo 9** modifica l'articolo 3, secondo comma, del **regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511** (*Guarentigie della magistratura*) ampliando i casi di **collocamento in aspettativa** dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno **stato di infermità** incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

## **CORSI DI FORMAZIONE PER LE FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE (ART. 10)**

L'**articolo 10** modifica il [decreto legislativo n. 26 del 2006](#), per quanto concerne le **funzioni della Scuola superiore della magistratura**. In tema di **corsi di formazione** per il conferimento degli **incarichi direttivi**, è esteso il campo d'applicazione delle norme vigenti (art. 26-*bis* del d.lgs.), riferendole anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

Nel dettaglio con riguardo **all'oggetto dei corsi di formazione**:

- ✓ si inserisce la **capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici** tra le competenze che devono essere acquisite tramite i corsi;
- ✓ si specifica che la **durata dei corsi** è di almeno tre settimane, anche non consecutive, e che gli stessi devono includere lo svolgimento di una **prova finale** diretta ad accertare le capacità acquisite;

- ✓ si inseriscono le **schede valutative** redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale, tra i documenti da comunicare al CSM per le valutazioni in ordine al conferimento dell'incarico direttivo;
- ✓ si prevede che **corsi di formazione specifici** siano riservati ai magistrati cui è stata conferita, nell'anno precedente, la funzione direttiva o semidirettiva.

## MODIFICHE IN MATERIA DI ILLECITI DISCIPLINARI (ART.11)

L'**articolo 11** modifica il d.lgs. n. 109 del 2006, in materia di **illeciti disciplinari** dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento:

- ✓ gli illeciti commessi **nell'esercizio** delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con **nuove condotte** tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle **nuove misure relative alla funzionalità degli uffici** e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'**omessa collaborazione del magistrato** all'attuazione di tali misure costituisce **illecito disciplinare** punito con una sanzione non inferiore alla **censura**; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione – da parte dei capi degli uffici giudiziari – delle suddette misure costituisce **specifico illecito per gli stessi dirigenti**, punito con la temporanea **incapacità di esercitare le funzioni direttive** o semidirettive. Tra i **nuovi illeciti disciplinari** sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i **rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione** nonché l'aver **indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale** in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti;
- ✓ **gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni**: anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il **condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del CSM**, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri.

L'articolo introduce, inoltre, nel decreto legislativo, due nuovi istituti:

- ✓ **l'estinzione dell'illecito per il magistrato** cui sia stata addebitata la condotta di "reiterato, grave e ingiustificato **ritardo nel compimento degli atti** relativi all'esercizio delle funzioni", a condizione che lo stesso **rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio**;
- ✓ **la riabilitazione**, operante quando siano state **comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura** e siano trascorsi, rispettivamente, almeno **3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare**; oppure quando il magistrato abbia conseguito una **successiva positiva valutazione di professionalità** ovvero, se gli sia già stata attribuita la **settima valutazione**, sia positivamente **valutato il suo successivo percorso professionale**.

## IN MATERIA DI ACCESSO IN MAGISTRATURA E DI FUNZIONI DEI MAGISTRATI (ART. 12)

L'**articolo 12** modifica il [d.lgs. n. 160 del 2006](#), intervenendo sulle disposizioni in materia di indizione del **concorso in magistratura**, prevedendo che il Ministero debba ogni anno,

entro febbraio, determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso **annuale** (entro il mese di settembre).

Inoltre, tale articolo affronta anche il rilevante tema del **passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa**, contenuta nell'articolo 13 del d.lgs. n. 160 del 2006. La regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato **una volta** nel corso della carriera **entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni**. Trascorso tale periodo, è **ancora consentito**, per **una sola volta**:

- ✓ il passaggio **dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti**, purché l'interessato **non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali**;
- ✓ il passaggio **dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro**, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a **svolgere funzioni giudicanti penali o miste**.

Resta **ferma la disciplina attuale** che consente il passaggio solo previa partecipazione ad un **corso di qualificazione professionale** e subordinatamente ad un **giudizio di idoneità** allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal CSM previo parere del Consiglio giudiziario.

Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante: **conferimento delle funzioni di legittimità** (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali).

Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un **referendum abrogativo** giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 58 del 2022](#).

*Sulla separazione delle funzioni tra pubblici ministeri dell'accusa e magistrati che giudicano, oggi sono ammessi quattro passaggi nel corso della carriera, col quesito referendario verrebbero esclusi (v. [sentenza n. 58 del 2020 della Corte Costituzionale](#)). L'articolo 12 del testo sulla riforma della giustizia va nella stessa direzione, riducendo i passaggi ammissibili da 4 a 1. Pur muovendosi nella stessa direzione – osserva **Stefano Ceccanti (PD)** – è dubbio che l'approvazione dell'articolo possa superare il quesito perché resterebbe comunque una differenza significativa tra "zero passaggi" (quesito) e "uno" (riforma), anche se l'articolo 12 è di diretta applicazione e non di delega. Spetterà quindi alla Cassazione stabilire se il referendum si svolgerà lo stesso oppure no: è però probabile che la Cassazione, visti i suoi orientamenti degli ultimi anni, confermi lo svolgimento del referendum.*

**Infine**, si modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006, anche per quanto attiene ai **limiti di età per il conferimento di funzioni direttive**. Il provvedimento prevede che per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità sia **necessario** che, al momento della data della **vacanza del posto messo a concorso**, gli **aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione**. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della cassazione

e procuratore generale presso la cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare **almeno due anni di servizio prima della pensione**.

### **RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO (ART. 13)**

L'**articolo 13** modifica l'art. 1 del d.lgs. n. 106 del 2006, in tema di **attribuzioni del Procuratore della Repubblica**, per definire i contenuti necessari del **progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione**. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'art. 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere:

- ✓ le misure organizzative dell'ufficio e i **criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale**. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei **criteri generali espressi con legge dal Parlamento**, e dovranno consentire di individuare le **notizie di reato da trattare con precedenza** rispetto alle altre, tenuto conto del **contesto territoriale e criminale**, del **carico complessivo degli affari** da trattare e delle **risorse a disposizione dell'ufficio**;
- ✓ i compiti di coordinamento e direzione dei **procuratori aggiunti** e i criteri per designare il **procuratore vicario**;
- ✓ i **criteri di assegnazione** e di **revoca** dell'assegnazione dei **procedimenti** e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere **automatica**;
- ✓ i **gruppi di lavoro**, laddove le dimensioni dell'ufficio li consentano. Ai componenti dei gruppi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il **Progetto abbia una durata di 4 anni** (potendo essere variato in corso di esercizio, per sopravvenute esigenze d'ufficio) e debba essere adottato sulla base di **criteri previamente dettati dal CSM**. Il Procuratore predisporrà il progetto dopo aver sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Successivamente trasmetterà il progetto organizzativo al consiglio giudiziario – che formulerà un parere - e al Ministero della giustizia – che potrà formulare osservazioni. L'**approvazione** spetterà al **CSM**.

### **MODIFICHE IN MATERIA DI PROGRAMMI DI GESTIONE E INTERVENTI PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 14)**

L'**articolo 14** modifica l'articolo 37 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il testo specifica che nel **programma annuale** che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, **per ciascuna sezione** o, in assenza, **per ciascun magistrato**, i **risultati attesi**, e si dovrà dare altresì conto del **conseguimento degli obiettivi prefissati** l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali **obblighi per i capi degli uffici** per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo **smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati**. In particolare, inserendo nell'art. 37 tre nuovi commi il provvedimento:

- ✓ impone ai **capi degli uffici giudiziari**, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di **accertare le cause** degli stessi e di **adottare**

**ogni iniziativa idonea** a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di **piani mirati di smaltimento**, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro;

- ✓ impone un analogo **onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio**, il quale, al **verificarsi di un aumento delle pendenze** dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve **accertarne le cause e adottare ogni intervento** idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento;
- ✓ prevede che i **presidenti di sezione**, in caso di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati della sezione o di un **rilevante aumento delle pendenze** della sezione, abbiano l'**obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio**. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata **anche dai difensori delle parti**.

Una **disciplina transitoria** prevede che in sede di prima applicazione della riforma, il programma annuale con i nuovi contenuti dovrà essere adottato da ciascun ufficio giudiziario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE**

Il **Capo III** del disegno di legge, composto dagli **articoli da 15 a 20**, interviene con disposizioni puntuali sulla disciplina dello *status* dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

#### **ELEGGIBILITÀ DEI MAGISTRATI (ART. 15)**

L'**articolo 15** detta disposizioni in materia di **eleggibilità dei magistrati** realizzando una più accentuata **separazione tra politica e magistratura**, infatti (comma 1):

- ✓ **esclude** l'eleggibilità a **parlamentare nazionale ed europeo**, a **consigliere regionale o presidente di Regione** (o di Provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di **assessore** e di **sottosegretario regionale**, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, **in uffici giudiziari** aventi giurisdizione, anche parziale, **sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale**;
- ✓ **esclude** l'eleggibilità a **sindaco o consigliere comunale**, nonché l'assunzione dell'incarico di **assessore comunale**, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, **in uffici giudiziari** aventi giurisdizione,

anche parziale, **sulla provincia** in cui è **compreso il comune** o **sulle province limitrofe**.

Il provvedimento specifica che **l'ineleggibilità non opera** per i magistrati che da **almeno 3 anni** prestino servizio **presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale**; per coloro che svolgono tale **servizio da meno di 3 anni** si deve **valutare**, ai fini dell'ineleggibilità, **la sede presso ha quale hanno svolto le precedenti funzioni** (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica **anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo**, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3).

La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di **trovarsi al momento dell'accettazione** della candidatura **in aspettativa senza assegni** (comma 4).

Infine, il comma 5 **esclude l'eleggibilità** a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di Regione (o di Provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, **al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del CSM**, o lo sia stato **nei 2 anni precedenti**.

## **ASPETTATIVA PER INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE, LOCALE (ART. 16)**

L'**articolo 16** prescrive che i **magistrati** – ordinari, amministrativi, contabili e militari – non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano **collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico**.

## **STATUS DEI MAGISTRATI IN COSTANZA DI MANDATO O DI INCARICO DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE (ART.17)**

L'**articolo 17** stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il **magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa**, in posizione di **fuori ruolo**. Quanto al **trattamento economico**, il provvedimento prevede che il magistrato possa **scegliere** tra la **conservazione del trattamento economico** in godimento in **magistratura**, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della **sola indennità di carica**, salvo, in entrambi i casi, il **rispetto dei limiti di reddito** attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro **esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'art. 81 del T.U. enti locali** (sindaci, presidenti delle Province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province). **L'aspettativa** è computata a tutti gli effetti **ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio**.

## **RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI CANDIDATI E NON ELETTI (ART. 18)**

L'**articolo 18** disciplina il **ricollocaamento in ruolo dei magistrati** che si siano **candidati** alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, **senza essere stati eletti**, prevedendo che essi **non possano**, per i **successivi 3 anni**, **essere ricollocati in ruolo**:

- ✓ con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una **regione compresa** in tutto o in parte **nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati**;
- ✓ con assegnazione ad un ufficio situato **in una regione** nel cui territorio ricade il **distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura**;
- ✓ con assegnazione delle **funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare** o delle funzioni di **pubblico ministero**;
- ✓ con assunzione di **incarichi direttivi o semidirettivi**.

Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le **giurisdizioni superiori** o presso gli **uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale**, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

I **limiti e i divieti** citati **hanno una durata di tre anni**, salvo quanto previsto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il testo unico delle leggi sull'elezione alla Camera dei deputati, articolo 8, secondo comma, del DPR n. 361 del 1957 infatti, vieta l'esercizio delle funzioni giudiziarie nella circoscrizione nel cui ambito si è svolta l'elezione per un periodo di **cinque anni**.

## **RICOLLOCAMENTO ALLA CESSAZIONE DEL MANDATO O DELL'INCARICO (ART. 19)**

L'**articolo 19** disciplina il **ricollocaamento dei magistrati** ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano **svolto il mandato elettorale** al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, **a prescindere dalla durata** del mandato o dell'incarico. Il provvedimento prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, **i magistrati possano essere**:

- ✓ **collocati fuori ruolo**, presso il **ministero di appartenenza** (per i magistrati ordinari e militari) o la **Presidenza del Consiglio** (per i magistrati amministrativi e contabili) o **l'Avvocatura dello Stato** o presso **altre amministrazioni**, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- ✓ **ricollocati in ruolo** e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di **attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti**; fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie.

La **nuova disciplina** è destinata a trovare applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati **successivamente all'entrata in vigore della riforma**.

## **RICOLLOCAMENTO ALLA CESSAZIONE DEGLI INCARICHI APICALI E DI GOVERNO NON ELETTIVI (ART. 20)**

L'**articolo 20** disciplina il **ricollocaamento dei magistrati** ordinari, amministrativi, contabili e militari **fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali** a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi.

In particolare, per quanto riguarda i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno svolto **incarichi politico-amministrativi apicali** (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali), sono possibili due alternative (comma 1):

- ✓ collocamento per **un anno in posizione di fuori ruolo**, presso il **ministero di appartenenza** o la **Presidenza del Consiglio**, oppure presso **l'Avvocatura dello Stato** o altre **amministrazioni**, senza che derivino posizioni soprannumerarie, in un ruolo non apicale; trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi;
- ✓ **ricollocaamento** in ruolo e destinazione ad **incarichi non direttamente giurisdizionali**, né giudicanti né requirenti, **individuati dagli organi di autogoverno**.

Anche per i magistrati che abbiano svolto **incarichi di governo non elettivi** (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle Province autonome; assessore comunale) ci sono due possibilità (comma 2):

- ✓ il **collocamento in posizione di fuori ruolo**, presso il **ministero di appartenenza** o la **Presidenza del Consiglio**, oppure presso **l'Avvocatura dello Stato** o altre **amministrazioni**, senza che derivino posizioni soprannumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- ✓ il **ricollocaamento in ruolo** e la destinazione ad **incarichi non direttamente giurisdizionali**, né giudicanti né requirenti, individuati dai rispettivi organi di autogoverno.

Le **disposizioni** sul ricollocaamento **non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione**, salvo che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una **norma transitoria** (comma 4) prevede l'applicazione della riforma **solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge**.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CSM

Il **Capo IV** del disegno di legge, composto dagli **articoli da 21 a 39**, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica, in maniera significativa, la [legge n. 195 del 1958](#), recante *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*.

### MODIFICA DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CSM (ART. 21)

L'**articolo 21** contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (art. 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui **20 magistrati ordinari** (in luogo degli attuali 16) e **10 eletti dal Parlamento** (in luogo degli attuali 8). Inoltre, si prevede che:

- ✓ i membri del CSM svolgano le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità;
- ✓ I membri eletti del CSM si distinguano tra loro solo per categoria di appartenenza.

### MODIFICHE CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI (ART. 22)

L'**articolo 22** interviene sulla **composizione delle commissioni** del CSM (art. 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo:

- ✓ che tali commissioni siano **nominate ogni 16 mesi dal Presidente del CSM**, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale;
- ✓ l'**incompatibilità** tra l'appartenenza alla **sezione disciplinare** e quella alle **commissioni** per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

### MODIFICA DEL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA SEZIONE DISCIPLINARE (ART. 23)

L'**articolo 23** apporta significative modifiche alla disciplina della sezione disciplinare del CSM (art. 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a **5 il numero dei componenti supplenti** e specificando che la **presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura**, ed eliminando la previsione secondo cui sia il componente eletto dal Parlamento a presiedere la sezione in sostituzione del vicepresidente del CSM. Si riconosce, inoltre, la **possibilità di eleggere ulteriori supplenti** nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, si **demanda al CSM la determinazione dei criteri** per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente **in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato**) e domanda invece al **Presidente della sezione disciplinare** (vicepresidente del CSM) la **determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari** tra i componenti effettivi della sezione stessa.

## MODIFICHE IN MATERIA DI VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CSM (ART. 24)

L'**articolo 24** reca modifiche alla disciplina del **quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore** (art. 5 della legge n. 195 del 1958), conseguentemente all'aumento del **numero dei componenti del Consiglio**: per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà infatti necessaria la presenza di **almeno 14 togati** (invece degli attuali 10) e di **7 laici** (in luogo degli attuali 5). Resta invariato, invece, il quorum deliberativo (a maggioranza dei voti) e con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

## SELEZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA (ART. 25)

L'**articolo 25** interviene sull'art. 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla **segreteria del CSM**, ponendola alle **dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del CSM** e ponendo al suo vertice un **magistrato con funzioni di segretario generale**, in carica per massimo **6 anni**, coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un **vice segretario generale**. Il segretario, il vice segretario e i magistrati assegnati alla segreteria sono **collocati fuori ruolo**, fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati.

## CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA (ART. 26)

L'**articolo 26**, sostituendo l'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 2000, prevede che i contratti di collaborazione continuativa presso il CSM possano essere stipulati:

- ✓ per un contingente **massimo di 32 unità di collaboratori del vicepresidente e dei singoli componenti**;
- ✓ per **massimo 18 unità**, per coprire le posizioni di **componente esterno della segreteria generale del CSM**;
- ✓ per massimo 12 unità per coprire le posizioni di **componente esterno dell'ufficio studi e documentazione**.

## MODIFICHE IN MATERIA DI UFFICIO STUDI E DOCUMENTAZIONE (ART. 27)

L'**articolo 27** interviene sulla disciplina dell'**ufficio studi del CSM** (art. 7-bis della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare **contratti di collaborazione con personale esterno**, massimo **12 unità**, selezionate tramite una specifica **procedura di valutazione**, affidata a una apposita commissione. I **magistrati assegnati all'ufficio** dovranno essere collocati **in posizione di fuori ruolo** e potranno svolgere l'incarico per **massimo 6 anni**. I professori e ricercatori dovranno essere posti in aspettativa obbligatoria e gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

## FORMAZIONE DELLE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 28)

Con l'**articolo 28** viene **coordinato** il disposto dell'art. 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del **procedimento di approvazione delle tabelle** degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di **efficacia delle tabelle a quattro anni**.

## REGOLAMENTO GENERALE (ART. 29)

L'**articolo 29**, intervenendo sull'art. 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al CSM l'adozione (quindi non più facoltativa) di un **regolamento generale** per disciplinare la propria **organizzazione** e il proprio **funzionamento**.

## ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO (ART.30)

L'**articolo 30** interviene in materia di **eleggibilità dei membri laici del CSM**, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958.

In particolare, si afferma che: "I componenti da eleggere dal **Parlamento** sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e fra avvocati dopo 15 anni di esercizio effettivo, **nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione**, secondo **procedure trasparenti di candidatura**, da svolgere **nel rispetto della parità di genere** di cui agli **articoli 3 e 51 della Costituzione**".

## MODIFICHE IN MATERIA DI COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI (ART. 31)

L'**articolo 31** per l'**elezione dei 20** (non più 16) membri togati del CSM, sostituisce integralmente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, delineando un **sistema elettorale maggioritario binominale, con correttivo proporzionale** basato sul possibile collegamento tra candidati.

La riforma delinea (comma 1) una nuova articolazione dei collegi elettorali:

- ✓ un **collegio unico nazionale** per 2 componenti che esercitano **funzioni di legittimità** in Cassazione e relativa Procura Generale, **maggioritario**, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano;
- ✓ **2 collegi territoriali binominali maggioritari** per 5 magistrati che esercitano **funzioni di pubblico ministero** presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto;
- ✓ **4 collegi territoriali binominali maggioritari** per l'elezione di 8 magistrati con **funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione**, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;
- ✓ un **collegio unico nazionale, virtuale**, in cui vengono eletti 5 magistrati **con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione**, con ripartizione **proporzionale** dei seggi.

I **collegi territoriali** sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal **medesimo numero di elettori**. A tal fine la riforma specifica che:

- ✓ i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di Corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo;

- ✓ i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.

I **collegi** sono determinati con **decreto del Ministro della giustizia**, sentito il CSM, emanato almeno **quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni**, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel **medesimo collegio** e che vi sia **continuità territoriale tra i distretti inclusi** nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di **garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale** dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino.

### **MODIFICHE IN MATERIA DI ELETTORATO PASSIVO (ART. 32)**

L'**articolo 32** interviene in materia di **elettorato attivo**, per modificarne la disciplina a seguito dell'introduzione del **nuovo sistema elettorale**, e in materia di **elettorato passivo** dei membri togati del CSM, modificando la **causa di ineleggibilità** relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al **mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità** e introducendo **nuove cause di ineleggibilità**, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino **almeno quattro anni di servizio** prima della data di collocamento a riposo.

### **MODIFICHE IN MATERIA DI CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI (ART. 33)**

L'**articolo 33** disciplina la **convocazione delle elezioni**, la **costituzione degli uffici elettorali** e la **verifica delle candidature**, apportando significative modifiche all'art. 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la **presentazione delle candidature** non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche.

Sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un **referendum abrogativo** giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 60 del 2022](#).

*Il quesito – [osserva Stefano Ceccanti \(PD\)](#) – sarebbe superato dall'approvazione definitiva in legge dell'articolo 33, essendo una **norma di diretta applicazione e non di delega**.*

Inoltre, le **candidature** devono essere espresse **in un numero non inferiore a 6** per ciascun collegio, nonché rispecchiare la **rappresentanza paritaria tra generi**. Viene quindi introdotto un **meccanismo di integrazione delle candidature** quando le stesse **sono in numero inferiore a sei** oppure **non è rispettato il rapporto tra i generi**, che consiste **nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti** tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.

Nei **collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito** è inoltre previsto che le **candidature** possano essere **individuali ovvero collegate** con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che **ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo** e che il **collegamento** opera soltanto ove intercorra **tra tutti i candidati del**

**medesimo gruppo** (reciprocità) e se è garantita – all'interno del gruppo – la **rappresentanza di genere**.

La scelta concernente la dichiarazione di **collegamento** non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma **rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale**, su base nazionale, **dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale**.

### **MODIFICHE IN MATERIA DI VOTAZIONI (ART. 34)**

L'**articolo 34** interviene sulla **disciplina delle operazioni di voto** di cui all'art. 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.

Al riguardo la riforma:

- ✓ **individua il seggio** presso i quali votano i magistrati;
- ✓ specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che **ogni elettore riceve tre schede**, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale;
- ✓ conferma la **nullità del voto** espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

### **MODIFICHE IN MATERIA DI SCRUTINIO E DICHIARAZIONE DEGLI ELETTI (ART. 35)**

L'**articolo 35** interviene sulla disciplina dello **scrutinio e dell'assegnazione dei seggi** di cui all'art. 27 della legge n. 195 del 1958. Il nuovo sistema elettorale del CSM prevede un **meccanismo maggioritario a turno unico**, caratterizzato **dall'elezione** immediata di **due candidati per ogni collegio** e dai seguenti **correttivi**:

- ✓ il recupero su base nazionale del **miglior terzo per i magistrati requirenti**;
- ✓ il recupero su base nazionale di **cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito**.

In particolare, l'articolo 27, così come sostituito dalla riforma in esame, dispone che spetti alla **commissione centrale elettorale** provvedere alle **operazioni di scrutinio dei voti** (comma 1). Lo scrutinio avviene separatamente per ciascuno dei collegi e la commissione deve determinare (comma 2):

- ✓ il totale dei voti validi;
- ✓ il totale dei voti per ciascun candidato;
- ✓ il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati;
- ✓ il totale dei voti di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio territoriale per l'elezione dei magistrati giudicanti hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti (scorporo dei voti che hanno già consentito l'elezione dei magistrati collegati).

Successivamente, in base al comma 3, la commissione procede:

- ✓ alla determinazione del **quoziente base** per l'assegnazione dei 5 seggi relativi al collegio unico nazionale nel quale avviene il recupero proporzionale (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e, conseguentemente;
- ✓ alla **determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati** collegati o a **ciascun singolo candidato** non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

Il comma 4 stabilisce che **all'esito dello scrutinio, sono proclamati eletti:**

- ✓ nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
- ✓ in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e un quinto candidato che sia risultato il miglior perdente dei due collegi;
- ✓ in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti;
- ✓ nel collegio nazionale "virtuale" riservato ai magistrati giudicanti, l'assegnazione di 5 seggi avviene, come detto, su base proporzionale: una volta stabilito il numero di seggi spettante a un gruppo di candidati collegati, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti.

Il comma 5 prevede, in generale, che in caso di parità di voti tra due candidati, debba **prevalere il candidato del genere meno rappresentato a livello nazionale** in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale **il candidato più anziano nel ruolo**.

Infine, il comma 6 consente a ciascun candidato di **assistere sia alle operazioni di voto** nel proprio collegio che alle successive operazioni di scrutinio presso la Commissione centrale.

## **SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI (ART. 36)**

L'**articolo 36** modifica l'art. 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di **sostituzione** dei componenti eletti dai magistrati, **in caso di cessazione degli stessi dalla carica**, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. In particolare, la disciplina attuale viene adeguata al **nuovo sistema elettorale** maggioritario a turno unico delineato dall'art. 27 della legge n. 195, come modificato dall'art. 35 del provvedimento in esame. Resta comunque fermo il principio della **rappresentanza di genere** di cui all'art. 27, comma 5, della legge n. 195, pertanto in caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale **il candidato più anziano nel ruolo**.

## TETTO RETRIBUTIVO DEI COMPONENTI DEL CSM (ART. 37)

L'**articolo 37** interviene sull'art. 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune **indennità** a favore dei **membri del CSM eletti dal Parlamento**. La modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del CSM del limite massimo retributivo onnicomprensivo di **240.000 euro annui**, fissato dall'art. 13 del [decreto- legge n. 66 del 2014](#).

## RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI DEL CSM (ART. 38)

L'**articolo 38** modifica la disciplina del **ricolloccamento in ruolo dei componenti togati** del CSM alla cessazione dell'incarico, ripristinando, in forma più aggravata, alcune restrizioni che erano state eliminate dalla legge di bilancio del 2018. La norma interviene sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del CSM (art. 30 del DPR n. 916 del 1958), per **escludere** che tali magistrati possano:

- ✓ essere **nominati a funzioni direttive o semidirettive** prima che siano **trascorsi 4 anni** dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo;
- ✓ essere **nuovamente collocati fuori ruolo** prima che siano **trascorsi 2 anni** dalla data di cessazione dell'incarico. La limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive.

La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del CSM **prima dell'entrata in vigore della riforma**.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL NUOVO SISTEMA ELETTORALE DEL CSM (ART. 39)

L'**articolo 39** disciplina lo svolgimento delle **prime elezioni del CSM** che si terranno **dopo l'entrata in vigore della riforma** prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la **riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale**.

## CAPO V - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Il **Capo V**, recante la **delega al Governo** per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo **articolo 40**.

## OGGETTO, PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, PROCEDIMENTO (ART. 40)

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà **adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente**, nei limiti di

compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità.

Per l'esercizio della delega vengono indicati anche i seguenti principi criteri direttivi:

- ✓ **adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari** e delle **rispettive procure militari**, fermi restando il numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli (comma 2, lett. b);
- ✓ prevedere la **riorganizzazione delle circoscrizioni** dei tribunali militari **basata sui carichi pendenti** e maggiormente aderente alla **dislocazione degli enti e dei reparti militari** sul territorio nazionale (comma 2, lett. c);
- ✓ prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di **procuratore militare aggiunto**, con corrispondente soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare (comma 1, c-*bis*);
- ✓ prevedere che al Consiglio della magistratura militare **si applichino le disposizioni previste per il CSM**, in quanto compatibili e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva (comma 2, lett. d);
- ✓ mantenere, per quanto compatibile, **l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari** (comma 2, lett. e)

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Il **Capo VI** contiene, rispettivamente all'**articolo 41** e all'**articolo 42**, le disposizioni finali e finanziarie. L'**articolo 43** dispone circa l'entrata in vigore della riforma.

*Dei 3 quesiti referendari su cui la riforma incide si è già detto il tipo di eventuale impatto sullo svolgimento nelle consultazioni previste per il prossimo 12 giugno; sui due rimanenti quesiti (custodia cautelare, [sent. n. 57 del 2022](#), e "legge Severino", [sent. n. 56 del 2022](#)) la riforma non interviene e quindi i referendum avranno comunque luogo.*